

## Progetto CReIAMO PA

- *Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA*

**Linea di intervento LQS1 Valutazioni ambientali Azioni per il miglioramento dell'efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e progetti**

**AQS1.1 "Rafforzamento delle competenze e qualità della documentazione tecnica"**

### WORKSHOP

**LA DEFINIZIONE DI DETERMINATE TIPOLOGIE PROGETTUALI: ESPERIENZE A CONFRONTO PER UN'OMOGENEA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DELLA DISCIPLINA DI VIA**

*Auditorium MATTM - Roma, 4 dicembre 2018*

L'applicazione della disciplina di VIA alle opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua

*La circolare 17/2016 di Regione Lombardia*

**Dario Sciunnach**



**CReIAMO PA**

Per un cambiamento sostenibile




# Indice

1. Le premesse
2. Il problema
3. La proposta
4. L'applicazione



**CReIAMO PA**



# 1. Le premesse

Fino al 2014, il D.Lgs. 152/2006 identificava la categoria progettuale in argomento con la seguente dizione:

*“opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”*



# 1. Le premesse

L'art. 15 del D.L. 91/2014, convertito con L. 116/2014, ha modificato la voce in *“opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua”*, attualmente vigente.

Il medesimo D.L. prevedeva l'emanazione di un D.M. (in seguito **D.M. 30 marzo 2015, n. 52**) che fornisse a Regioni e PPAA un quadro univoco di riferimento, conforme alla Direttiva 2011/92/UE, su:

- Criteri e soglie di assoggettabilità a verifica
- Adeguamento di tali criteri/soglie a specificità territoriali



# 1. Le premesse

Con tali indirizzi univoci il Ministero ha razionalizzato:

- La possibilità di modificare, con norme regionali, l'Allegato IV in senso meno restrittivo (facoltà concedibile solo con specifico D.M.)
- La possibilità di intervenire sulle soglie dimensionali (riconosciuta a Regioni e PPAA solo nel senso della riduzione delle soglie stesse)

Al contempo, alle Regioni e PPAA si è chiesto di adeguare i propri ordinamenti:

- Tenendo conto delle peculiarità ambientali e territoriali
- Garantendo la coerenza alla Direttiva 2011/92/UE e al D.M.



# 1. Le premesse

In Lombardia tale adeguamento è avvenuto con la D.G.R. X/3826 del 14 luglio 2015, che ha disposto tra l'altro:

- con riferimento alla ridefinita tipologia progettuale «Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua» ad opera delle modifiche introdotte al d.lgs. 152/06 da recepirsi alla lettera 7.o) di Allegato B alla l.r. 5/2010, si ritiene necessario che le competenti Strutture regionali in materia giungano ad una corretta applicazione del termine «regolazione», avendo a riferimento il diritto dell'Unione Europea e la copiosa giurisprudenza comunitaria sull'argomento;



## 2. Il problema

L'endiadi *“opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua”*:

- può prestarsi a “fisiologiche” ambiguità applicative
- non sembra cogliere appieno il senso dell'originale inglese della direttiva *“...canalization and flood-relief works”*, che sulla base del documento della Commissione Europea *“Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the E.I.A. Directive”* ricomprende in tale categoria progettuale le opere per trattenere le acque e prevenire le alluvioni.



# 3. La proposta



Serie Ordinaria n. 36 - Venerdì 09 settembre 2016

## D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Circolare regionale 1 settembre 2016 - n. 17

Circolare esplicativa circa la definizione univoca del termine «Regolazione» per la categoria progettuale di cui alla lettera 7.o) di allegato B alla l.r. 5/2010: «Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»



CReIAMO PA





### 3. La proposta

Partendo dall'assunto che l'accezione dei termini

*"...canalization and flood-relief works"*

**sia da circoscrivere alle opere per trattenere le acque e prevenire le alluvioni**, si è ripartita in due gruppi, secondo tale criterio, l'ampia gamma degli interventi riconducibili a "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua":

- SODDISFANO IL CRITERIO => ASSOGGETTATI A VERIFICA
- NON SODDISFANO IL CRITERIO => NON ASSOGGETTATI



# Interventi che soddisfano il criterio

- Vasche di laminazione,
- Scolmatori,
- Diversivi,
- Arginature, ad esclusione di limitati adeguamenti, anche in quota, di arginature esistenti,
- Interventi di svaso per i quali è necessaria la predisposizione di un programma generale dei sedimenti,



# Interventi che non soddisfano il criterio

- Rivestimenti e difese spondali,
- Soglie, traverse ed altre opere di stabilizzazione d'alveo,
- Ripristino della sezione originale di deflusso, anche mediante escavazioni per le quali non sia necessario predisporre un programma generale dei sedimenti,
- Manutenzione e adeguamento funzionale delle opere per il contenimento dei livelli di piena e degli alvei,
- Limitati adeguamenti, anche in quota, di arginature esistenti.



Selciatura di fondo => non soddisfa






# Vasca di laminazione => soddisfa



# Canale scolmatore => soddisfa



Briglia => non soddisfa



## Ulteriori fattori discriminanti nei casi dubbi


- la “ Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po” dell’Autorità di Bacino prevede che la gestione dei sedimenti in alveo lungo i fiumi Po, Mera, Adda e Oglio sopralacuale debba essere regolata da un Programma Generale di Gestione dei sedimenti qualora il volume di escavazione superi i 10.000/20.000 m<sup>3</sup> di materiali, a seconda della categoria di classificazione del corso d’acqua;
- l’entità degli adeguamenti in elevazione delle arginature esistenti non potrà che essere valutata caso per caso;
- possibile che alcuni interventi di stabilizzazione d’alveo o rivestimento spondale si configurino come canalizzazioni.





## 4. L'applicazione

Dall'esame degli iter procedurali delle verifiche espletate in Lombardia negli anni passati è emerso che su 92 procedure di verifica i progetti sottoposti a V.I.A. sono stati solamente 2.



## 4. L'applicazione

Benché dal grafico si apprezzi una diminuzione poco significativa del numero di verifiche di VIA/anno richieste successivamente all'emanazione della circolare:

- la Direzione Generale competente segnala riscontri informali circa l'applicazione di quanto riportato nella circolare da parte degli Enti attuatori degli interventi infrastrutturali sui corsi d'acqua, che evidenziano il venire meno di interpretazioni discrezionali rispetto al periodo "ante circolare";
- l'AC VIA non ha più ricevuto quesiti circa l'interpretazione della terminologia in argomento, e se li avesse ricevuti avrebbe trovato nella circolare stessa un riferimento univoco per le risposte.



Grazie molte per la  
vostra attenzione



**CReIAMO PA**

